

CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA

COMPRESORIO n. 6



STATUTO

redatto ai sensi dell'articolo 81 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", dell'art. 2 della Legge Regionale 28 dicembre 2011, n. 25 "Modifiche alla L.R. n. 31/2008" e della D.g.r. 9 maggio 2012, n. IX/3399 "Approvazione linee guida per la predisposizione degli Statuti dei Consorzi di Bonifica.

INDICE

CAPO I

NATURA GIURIDICA, SEDE, COMPENSORIO E PERIMETRO, FINALITA', FUNZIONI, POTERE IMPOSITIVO

- ART. 1 NATURA GIURIDICA – SEDE
- ART. 2 COMPENSORIO E PERIMETRO
- ART. 3 FINALITÀ DEL CONSORZIO
- ART. 4 FUNZIONI DEL CONSORZIO
- ART. 5 POTERE IMPOSITIVO

CAPO II

ORGANI, UFFICI, SOGGETTI AUTONOMI, GESTIONE FINANZIARIA, CONTRIBUENZA, RISCOSSIONE

- ART. 6 ORGANI DEL CONSORZIO

SEZIONE I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ART. 7 COMPOSIZIONE
- ART. 8 INELEGGIBILITÀ, INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
- ART. 9 FUNZIONI
- ART. 10 CONVOCAZIONE
- ART. 11 COMITATO ESECUTIVO
- ART. 12 VICE PRESIDENTE

SEZIONE II

PRESIDENTE

- ART. 13 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
- ART. 14 FUNZIONI DEL PRESIDENTE

SEZIONE III

REVISORE LEGALE

- ART. 15 FUNZIONI E COMPETENZE

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI COMUNI

- ART. 16 ACCETTAZIONE DELLE CARICHE
- ART. 17 DURATA E INIZIO DELLE CARICHE
- ART. 18 DIMISSIONI DALLE CARICHE
- ART. 19 DECADENZA DALLE CARICHE
- ART. 20 VACANZA DELLE CARICHE E SOSTITUZIONI
- ART. 21 INDENNITÀ DI CARICA E RIMBORSO SPESE
- ART. 22 VALIDITÀ DELLE ADUNANZE



- ART. 23 INTERVENTO ALLE SEDUTE
ART. 24 ASTENSIONI – CONFLITTO DI INTERESSE
ART. 25 VOTAZIONI
ART. 26 VERBALE DELLE ADUNANZE
ART. 27 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

SEZIONE V

ACCESSO, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, PUBBLICITA', ACCESSO CIVICO, ORGANISMO DI VIGILANZA,
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

- ART. 28 ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 29 ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, PUBBLICITÀ, ACCESSO CIVICO
ART. 30 ORGANISMO DI VIGILANZA
ART. 31 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

SEZIONE VI

UFFICI

- ART. 32 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
ART. 33 FUNZIONI E RESPONSABILITÀ
ART. 34 GESTIONE AMMINISTRATIVA - DIREZIONE
ART. 35 RESPONSABILITÀ DEI PROCEDIMENTI

SEZIONE VII

SEZIONI, SOGGETTI AUTONOMI

- ART. 36 SEZIONI
ART. 37 ORGANI DELLE SEZIONI
ART. 38 SOGGETTI AUTONOMI

SEZIONE VIII

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

- ART. 39 ESERCIZIO FINANZIARIO
ART. 40 BILANCIO DI PREVISIONE
ART. 41 CONTO CONSUNTIVO
ART. 42 SOTTOGESTIONI DI BILANCIO

SEZIONE IX

CONTRIBUENZA

- ART. 43 RIPARTO DELLA SPESA

SEZIONE X

RISCOSSIONE TRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA

- ART. 44 RISCOSSIONE
ART. 45 RICORSI
ART. 46 SERVIZI DI TESORERIA E CASSA



CAPO III
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 47 REGOLAMENTI

ART. 48 OPERE DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI CONSORZI DI BONIFICA

ART. 49 NORMA TRANSITORIA



CAPO I
NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPENSORIO E PERIMETRO -
FINALITA' - FUNZIONI - POTERE IMPOSITIVO

ART. 1

NATURA GIURIDICA - SEDE

1. Il Consorzio di Bonifica Oglio Mella, operante nel comprensorio n.6 Oglio Mella, costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n. 7171 del 6 agosto 2012, è retto dal presente Statuto.
2. Il Consorzio, ente pubblico economico a carattere associativo, ai sensi dell'art. 59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 79 della Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, ha sede in Travagliato (Bs), Piazza della Pace n. 21.

ART. 2

COMPENSORIO E PERIMETRO

1. Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale complessiva di ha 99.074,4107, così distinta:
IN PROVINCIA DI BRESCIA

N°	COMUNI	SUP.COMPENSORIALE IN HA	SUP.COMUNALE IN HA
1	Adro	1.429,9408	1.429,9408
2	Alfianello	1.366,9911	1.366,9911
3	Azzano Mella	1.049,4558	1.049,4558
4	Barbariga	1.137,2756	1.137,2756
5	Bassano Bresciano	959,0490	959,0490
6	Berlingo	459,8267	459,8267
7	Borgo San Giacomo	2.928,7066	2.928,7066
8	Brandico	845,2690	845,2690
9	Brescia	6.258,2258	9.068,3918
10	Capriano del Colle	1.402,1219	1.402,1219
11	Capriolo	1.053,0000	1.080,3898
12	Castegnato	923,6697	923,6697
13	Castelcovati	617,5746	617,5746
14	Castel Mella	751,2430	751,2430
15	Castrezzato	1.368,9764	1.368,9764
16	Cazzago San Martino	2.208,4204	2.208,4204



N°	COMUNI	SUP.COMPRESORIALE IN HA	SUP.COMUNALE IN HA
17	Cellatica	657,2740	657,2740
18	Chiari	3.798,7798	3.798,7798
19	Cigole	996,1121	998,1185
20	Coccaglio	1.199,8888	1.199,8888
21	Collebeato	535,9524	535,9524
22	Cologne	1.388,8605	1.388,8605
23	Comezzano - Cizzago	1.562,6366	1.562,6366
24	Corte Franca	1.401,2954	1.401,2954
25	Corzano	1.224,3508	1.224,3508
26	Dello	2.344,7973	2.344,7973
27	Erbusco	1.621,4081	1.621,4081
28	Flero	986,9982	986,9982
29	Gussago	2.504,9290	2.504,9290
30	Lograto	1.232,4726	1.232,4726
31	Longhena	341,1705	341,1705
32	Maclodio	506,4094	506,4094
33	Mairano	1.158,3102	1.158,3102
34	Manerbio	2.775,4518	2.775,4518
35	Milzano	851,2251	851,2251
36	Offlaga	2.294,6389	2.294,6389
37	Orzinuovi	4.806,1099	4.806,1099
38	Orzivecchi	988,7880	988,7880
39	Ospitaletto	858,3195	858,3195
40	Paderno Franciacorta	556,0867	556,0867
41	Palazzolo	1.819,0000	2.301,5117
42	Paratico	607,0000	618,3280
43	Passirano	1.420,7423	1.420,7423
44	Pompiano	1.518,5326	1.518,5326
45	Pontevico	2.923,8985	2.923,8985
46	Pontoglio	1.022,0000	1.110,7658
47	Provaglio d'Iseo	1.621,2302	1.621,2302
48	Quinzano d'Oglio	2.143,1558	2.143,1558
49	Roccafranca	1.909,0000	1.954,3503
50	Rodengo Saiano	1.285,9546	1.285,9546
51	Roncadelle	922,0594	922,0594



N°	COMUNI	SUP.COMPRESORIALE IN HA	SUP.COMUNALE IN HA
52	Rovato	2.625,7351	2.625,7351
53	Rudiano	966,0000	977,9605
54	San Gervasio Bresciano	1.050,6092	1.050,6092
55	San Paolo	1.870,0777	1.870,0777
56	Seniga	1.360,8787	1.360,8787
57	Torbole Casaglia	1.338,5186	1.338,5186
58	Travagliato	1.781,0546	1.781,0546
59	Trenzano	2.005,1255	2.005,1255
60	Urago d'Oglio	1.054,0000	1.055,3160
61	Verolanuova	2.578,9819	2.578,9819
62	Verolavecchia	2.105,5612	2.105,5612
63	Villachiera	1.600,0000	1.673,8143
	Totale Provincia di Brescia	98.881,1279	102.435,7367


IN PROVINCIA DI CREMONA

N°	COMUNI	SUP.COMPRESORIALE IN HA	SUP.COMUNALE IN HA
64	Azzanello	55,0000	1.111,7873
65	Castelvisconti	12,0000	988,9901
66	Genivolta	6,0000	1.868,4675
67	Ostiano	18,2828	1.940,7506
68	Soncino	48,0000	4.538,9788
	Totale Provincia di Cremona	139,2828	10.448,9743

IN PROVINCIA DI BERGAMO

N°	COMUNI	SUP.COMPRESORIALE IN HA	SUP.COMUNALE IN HA
69	Calcio	4,0000	1.573,8405
70	Cividate al Piano	4,0000	994,6523
71	Pumenengo	24,0000	1.012,2596
72	Torre Pallavicina	22,0000	1.024,6860
	Totale Provincia di Bergamo	54,0000	4.605,4384
	TOTALE GENERALE ETTARI	99.074,4107	117.490,1494





PERIMETRO: partendo dallo sbarramento di regolazione del lago d'Iseo sul fiume Oglio a nord ovest, verso nord-est i confini dei comuni di Paratico, Capriolo, Corte Franca, Provaglio d'Iseo, Passirano, Rodengo Saiano, Gussago, Cellatica, Collebeato e Brescia sino all'intersezione col confine del comune di Botticino; segue per un breve tratto il confine orientale del comune di Brescia sino alla vetta del Monte Maddalena; lo spartiacque Mella-Chiese, sul costone del Monte Maddalena, proseguendo in linea retta sino al centro urbano di Brescia dove segue, internamente alla città, via Turati, piazzale Arnaldo da Brescia, via Fratelli Lechi, via Cadorna, viale Duca degli Abruzzi, via Volta; prosegue lungo la strada statale per Cremona (SS 45 bis) poi i confini tra San Zeno Naviglio-Brescia, San Zeno Naviglio-Flero, Poncarale-Flero, Poncarale-Capriano del Colle, Bagnolo Mella-Capriano del Colle, Bagnolo Mella-Dello, Bagnolo Mella-Offlaga, Bagnolo Mella-Manerbio, Leno e Manerbio sino al fiume Mella, a Manerbio; il fiume Mella sino allo sbocco in Oglio; il fiume Oglio sino allo sbarramento di regolazione del Lago d'Iseo, a chiusura del perimetro.

Province: Brescia, Cremona e Bergamo.

ART. 3

FINALITA' DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio agisce ai fini della sicurezza idraulica del territorio, dell'uso plurimo e della razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, della provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, del risparmio idrico, dell'attitudine alla produzione agricola del suolo e dello sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, della conservazione e della difesa del suolo, della tutela e valorizzazione del paesaggio rurale e urbano anche ai fini della fruizione turistico-ricreativa e sportiva, nonché la costruzione di corridoi ecologici e di percorsi per la mobilità lenta, della manutenzione diffusa del territorio.
2. Il Consorzio agisce inoltre ai fini della salvaguardia e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse, della promozione e realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo sulle tematiche della bonifica delle risorse idriche e del suolo. Il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

ART. 4

FUNZIONI DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76 della L.R. 31/2008 e ss.mm.ii., esercita nell'ambito del comprensorio le funzioni assegnate dalla legislazione statale e regionale.
2. Il Consorzio provvede alla elaborazione, nell'ambito delle proprie competenze, di proposte e osservazioni concernenti il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, nonché degli altri strumenti regionali di programmazione economica e di pianificazione territoriale.
3. Il Consorzio provvede alla adozione ed attuazione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e del piano di riordino irriguo.



4. Il Consorzio provvede alla progettazione e alla esecuzione in concessione delle opere di bonifica di competenza statale e regionale, nonché di ogni altra opera pubblica di interesse consortile che verrà gestita dal Consorzio, con particolare riferimento a:

- a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acque superficiali o anche di falda a uso irriguo e altri usi produttivi, nonché la sistemazione degli impianti e dei manufatti di regolazione dei canali di bonifica e irrigazione;
- b) le opere e gli impianti di difesa idraulica e idrogeologica;
- c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
- d) le opere di cui all'articolo 166, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006;
- e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica agraria;
- f) le opere finalizzate al mantenimento e al ripristino della funzionalità idraulica che, per la loro importanza idraulica, paesaggistica ed ambientale, costituiscono componente di salvaguardia e di valorizzazione del territorio;
- g) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione delle opere di cui alle lettere da a) a f);
- h) le opere finalizzate alla manutenzione ed al ripristino ambientale e di protezione dalle calamità naturali rientranti nell'ambito dei comprensori di bonifica e secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- i) le alzaie e gli argini, anche utilizzati come percorsi pedonali, ciclabili ed equestri, con salvaguardia della relativa funzionalità ai fini della manutenzione del reticolo idrico;

Il Consorzio provvede altresì:

- j) alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e di approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi, in conto proprio o in convenzione con terzi, per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
- k) alla promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del D.lgs. 152/2006;
- l) alla realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;
- m) all'attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76 della L.R. 31/2008, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;



- n) agli interventi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque, anche ad uso plurimo, a beneficio dei consorziati;
- o) all'espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla Provincia previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
- p) all'espressione di parere sul documento di polizia idraulica per l'individuazione del reticolo idrico minore di cui all'art. 3, comma 114, lettera a), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 e relativi provvedimenti attuativi;
- q) all'attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento regionale;
- r) alla progettazione, realizzazione e gestione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Può altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, tra cui in particolare la manutenzione diffusa del territorio, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'Autorità di bacino, delle Province e dei Comuni nell'ambito delle rispettive competenze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 62 del D.lgs. 152/2006;
- s) alle funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali e in generale sulle attività e le opere attinenti alla bonifica e l'irrigazione da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte degli interessati, il consorzio di bonifica può essere autorizzato con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti;
- t) alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
- u) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi;
- v) al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della L.R. n. 31/2008;
- w) a stipulare apposite convenzioni con gli enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale;
- x) ad assumere, autorizzato dalla Regione, le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica, qualora la Regione non ritenga opportuno costituire un Consorzio di Bonifica di secondo grado;



- y) ad assumere, a termini della Legge 12.02.1942, n. 183, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse comune a più proprietà, nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque e a non recare pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere di bonifica;
- z) ad assistere la proprietà consorziata per quanto concerne le opere idrauliche e irrigue relative alla trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende ed alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi, e nel conseguimento delle relative provvidenze;
- aa) ad eseguire, su richiesta e per conto dei proprietari consorziati, le opere di cui alla precedente lettera, curandone la manutenzione, sempreché l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche di bonifica;
- bb) ad eseguire, a spese dei proprietari, le opere di loro spettanza ove siano decorsi inutilmente i termini assegnati o comunque risulti impossibile, per il tempo decorso, l'esecuzione delle stesse nei termini stabiliti, a termini di legge 12 febbraio 1942, n. 183;
- cc) previa convenzione con la Regione, alla realizzazione ed alla relativa progettazione, manutenzione e gestione delle opere e impianti di cui all'art. 77 della L.R. n. 31/2008 che interessano corsi d'acqua del reticolo principale, purché previste nella programmazione di cui all'art. 3 della L.R. 15 marzo 2016, n. 4;
- dd) a tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla legge, dagli atti di programmazione, dalle convenzioni di cui all'art.1 della L.R. 27.12.2006, n. 30, nonché dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'Autorità di Bacino, dell'AIPO, dell'ARPA, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti territoriali;
- ee) a promuovere iniziative per valorizzare la competitività e l'economia del sistema agricolo e agro-alimentare e per sostenere lo sviluppo socio-economico, territoriale e ambientale del comprensorio, coordinando le attività di bonifica e irrigazione con le altre azioni svolte dalla Regione, dagli enti locali e dagli Enti del Sistema Regionale per la gestione delle risorse idriche e per la pianificazione del territorio; può inoltre partecipare ad intese ed accordi di programma in relazione alle attività di sua competenza; al fine di favorire l'equilibrato sviluppo del proprio comprensorio può promuovere e partecipare agli istituti della programmazione territoriale negoziata.

ART. 5 POTERE IMPOSITIVO

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. precedente e di quelle comunque assegnate dallo Stato e dalla Regione, il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extra agricoli, siti nel comprensorio del Consorzio, che traggono beneficio dalle opere di bonifica, secondo la disciplina di cui alla L.R. n. 31/2008. Tali contributi costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente o per mezzo dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, oppure nelle altre forme previste dalla legge statale e regionale.



CAPO II

ORGANI – UFFICI – SOGGETTI AUTONOMI – GESTIONE FINANZIARIA – CONTRIBUENZA – RISCOSSIONE

ART. 6

ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Revisore Legale.

SEZIONE I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 7

COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri di cui:
 - a) 12 componenti eletti dagli aventi diritto al voto;
 - b) un rappresentante dei Comuni nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
 - c) un rappresentante delle Province nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
 - d) un rappresentante della Regione Lombardia.

ART. 8

INELEGGIBILITA', INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. Il Regolamento elettorale di cui al comma 1, lett. p), del successivo articolo 9 individua i casi di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità.

ART. 9

FUNZIONI

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a) eleggere nel suo seno, tra i componenti di cui alla lettera a) del precedente art. 7 in occasione della prima seduta, il Presidente, il Vice Presidente e il Comitato Esecutivo;
 - b) convocare l'assemblea degli aventi diritto al voto, fissare la data delle elezioni e approvare l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto;
 - c) approvare la relazione di inizio mandato;
 - d) adottare col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti lo statuto e le modifiche statutarie;
 - e) approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma triennale dei lavori pubblici, i programmi di attività del Consorzio e il piano di riordino irriguo;
 - f) adottare a maggioranza assoluta dei propri componenti il piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del patrimonio rurale;



- g) adottare a maggioranza assoluta dei propri componenti il piano di classificazione degli immobili del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuenza;
- h) approvare i regolamenti, le norme di funzionamento dei servizi e i Piani di Organizzazione Variabile delle aree operative e dei servizi consortili;
- i) fissare le indennità di carica dei componenti il Comitato Esecutivo, il compenso annuo del Revisore Legale, il compenso giornaliero del Revisore Supplente, nonché i compensi dei componenti esterni dell'Organismo di vigilanza;
- j) deliberare sull'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
- k) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei tributi;
- l) adottare il regolamento consortile per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni di polizia idraulica, di cui all'articolo 80, comma 4, lett. c), della L.R. 31/2008;
- m) deliberare l'assunzione di mutui;
- n) approvare il bilancio preventivo, le variazioni al medesimo, nonché il conto consuntivo;
- o) redigere, allo scadere del proprio mandato una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;
- p) approvare il regolamento elettorale consortile ai sensi dell'art. 82 della L.R. 31/2008 e ss.mm.ii. e del regolamento regionale n. 1/2012;
- q) adottare atti di indirizzo generale per il funzionamento dell'ente;
- r) deliberare in merito all'assunzione, alla promozione o al licenziamento del Direttore;
- s) autorizzare il Presidente alla firma degli accordi di programma e delle convenzioni con soggetti pubblici;
- t) autorizzare il Presidente a stare o a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, in tutti i procedimenti, salvo il disposto dall'art. 45; l'autorizzazione è estesa alle eventuali transazioni;
- u) conferire le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse del consorzio a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso il consorzio e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente;
- v) deliberare la partecipazione ad enti, società od associazioni, che comunque si presenti di interesse per il Consorzio o per l'attività istituzionale;
- w) deliberare in materia di reclami e richieste di rettifica avverso l'elenco degli aventi diritto al voto adottato dal Direttore e approvare l'elenco definitivo;
- x) deliberare l'istituzione del seggio elettorale o dei seggi elettorali, determinandone la composizione e provvedendo alla nomina dei componenti;
- y) deliberare l'accettazione delle liste di candidati e la proclamazione degli eletti;
- z) deliberare in merito alla sottoscrizione di accordi di programma, convenzioni, accordi sindacali in ambito locale, ecc.;
- aa) autorizzare il Direttore ad assumere, promuovere o licenziare il personale dipendente, oppure autorizzare il Presidente nel caso di provvedimenti relativi al Direttore;



- bb) approvare i progetti delle opere nelle varie fasi di realizzazione, le proposte di aggiudicazione di contratti di importo pari o superiore a € 40.000,00, gli atti di collaudo e/o i certificati di regolare esecuzione delle opere realizzate, nonché adottare gli altri atti che il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, riserva agli organi di amministrazione;
- cc) nominare commissioni per affrontare particolari aspetti o problemi gestionali del consorzio;
- dd) determinare i casi specifici di indifferibilità e urgenza su cui il Presidente può assumere provvedimenti da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio;
- ee) approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il codice etico di comportamento;
- ff) approvare il modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001.

ART. 10

CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente non meno di otto volte l'anno.
2. Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore Legale, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.
4. La convocazione deve essere fatta a mano, a mezzo dipendente consortile, ovvero con lettera raccomandata o in alternativa via posta elettronica certificata (PEC) spedita ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
5. Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere eseguita con posta elettronica ordinaria.
6. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma o posta elettronica fino a due giorni prima della data della riunione.
7. Almeno quattro giorni antecedenti la convocazione del Consiglio di Amministrazione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del consorzio a disposizione dei Consiglieri e del Revisore Legale.
8. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, qualora un terzo dei consiglieri lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita a una successiva seduta, da tenersi non prima del giorno successivo alla data in cui si è riunito il Consiglio.
9. Per la convalida degli eletti e per l'elezione del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Vice Presidente, il Consigliere più anziano di età convoca il Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre e lo presiede per la prima seduta da tenersi entro il 15 gennaio.
10. Per la revoca e la pronuncia di decadenza del Presidente e/o del Vice Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere più anziano di età.



11. Il Consigliere che in merito all'oggetto di una specifica deliberazione abbia un interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri componenti ed astenersi dal partecipare alla deliberazione, lasciando temporaneamente la sala di adunanza fino all'esaurimento della trattazione del tema in questione.

ART. 11

COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere, formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione in merito:
 - a) alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
 - b) alla nomina ed al licenziamento del Direttore;
 - c) ai bilanci preventivi, alle relative variazioni ed al conto consuntivo;
 - d) agli atti generali di indirizzo;
 - e) allo Statuto, al Piano di Organizzazione Variabile e ai regolamenti;
 - f) al programma triennale dei lavori pubblici;
 - g) a materie indicate dallo Statuto consortile e/o delegate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato Esecutivo inoltre:
 - a) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio medesimo;
 - b) si esprime sulla nomina da parte del Presidente del Responsabile Unico del Procedimento.
3. Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente senza formalità specifiche.

ART. 12

VICEPRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente le relative funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano in ordine di età.

SEZIONE II

PRESIDENTE

ART. 13

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

1. E' eleggibile Presidente un componente eletto del Consiglio di Amministrazione.
2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del Regolamento regionale 8 giugno 2012, n. 1.



ART. 14

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consortili, impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti, in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ad eccezione della prima riunione di insediamento che viene convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età;
 - b) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
 - c) propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;
 - d) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consortili le informazioni e gli atti, anche riservati, nel rispetto delle norme a tutela dei dati personali;
 - e) compie gli atti conservativi dei diritti del Consorzio e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Consorzio;
 - f) si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
 - g) assume nei casi specifici di indifferibilità e urgenza gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
 - h) nomina il Responsabile del procedimento, sentito il Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore;
 - i) nomina e revoca il responsabile della prevenzione della corruzione, nonché il responsabile della trasparenza e delle integrità;
 - j) in qualità di datore di lavoro, relativamente alla struttura consortile, può avvalersi dello strumento della delega per le competenze delegabili in materia di sicurezza del lavoro.

SEZIONE III

REVISORE LEGALE

Art. 15

FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il Revisore Legale, nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.
2. Il Revisore Legale esercita le competenze di cui all'art. 20 del D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, conformando la propria attività ai principi di continuità, campionamento e programmazione dei controlli.
3. Il Revisore Legale assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, non intervenendo nella gestione e nella amministrazione attiva del Consorzio.
4. Il Revisore Legale può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo redigendo rapporto verbale.
5. In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore Legale ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

P a g . 17 | 29



6. Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo, dal Presidente o dai dirigenti, il Revisore segnala tempestivamente la circostanza agli uffici regionali competenti.
7. Il Consiglio Regionale nomina altresì un Revisore supplente che sostituisce il Revisore Legale in caso di impedimento temporaneo, nonché in caso di dimissione, morte, decadenza o impedimento definitivo, sino alla nomina di nuovo Revisore Legale.

SEZIONE IV DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 16

ACCETTAZIONE DELLE CARICHE

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si perfeziona con l'accettazione da parte dei Consiglieri, che dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.
2. Tale avviso sarà inviato agli eletti alle cariche consorziali, con raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), entro tre giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
3. In difetto di accettazione entro i termini indicati colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Anche in tale ipotesi si applicano le modalità dei commi 1 e 2.
4. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme per le elezioni integrative.
5. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione procederà a nuova elezione di queste cariche in seno al Consiglio.

ART. 17

DURATA E INIZIO DELLE CARICHE

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
2. La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno di mandato, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio del primo anno di inizio mandato.
3. Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, ovvero non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 16, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono prorogati per non oltre 45 giorni, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità. Gli atti adottati oltre il termine del comma precedente sono comunque nulli.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo ed il Presidente entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 16.
5. Nella prima seduta, in sede di convalida degli eletti, il Consiglio verifica le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei consiglieri, nonché l'assenza di condizioni di inconferibilità.



6. Analogamente, nel caso di sostituzione di consiglieri nel corso del mandato, il Consiglio procede alla verifica di tali condizioni prima di procedere a qualsiasi altra deliberazione.

ART. 18

DIMISSIONI DALLE CARICHE

1. Le dimissioni devono essere rassegnate per lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata. Le dimissioni del Presidente e del Vice Presidente sono irrevocabili e hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.
2. Per quanto riguarda le dimissioni dalla carica di Consigliere, queste hanno effetto immediato e sono irrevocabili.
3. Le dimissioni interrompono i procedimenti di pronuncia di decadenza e di revoca nei confronti dei dimissionari.

ART. 19

DECADENZA DALLE CARICHE

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, cessino le condizioni di eleggibilità ovvero sopravvenga una causa di ineleggibilità. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 24 ovvero nel caso di gravi violazioni del Codice Etico e di comportamento.
2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione dei motivi all'interessato a mezzo raccomandata a.r. o PEC, con l'invito a controdedurre entro il termine di 15 giorni.
3. La cessazione della carica di Consigliere comporta la perdita delle cariche di Presidente o di Vice Presidente.

ART. 20

VACANZA DELLE CARICHE E SOSTITUZIONI

1. Quando il Presidente o i componenti del Comitato Esecutivo cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta giorni il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione. Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione provvede con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla cessazione, alla loro sostituzione secondo l'ordine dei non eletti nella stessa lista della medesima fascia. Qualora tale lista non presenti candidati non eletti, viene prescelto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti nella medesima fascia.
2. Qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea risulti ridotto a meno della metà per contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti, l'Assemblea dovrà essere convocata entro tre mesi per il rinnovo dell'intera rappresentanza. Il Consiglio può comunque

P a g . 19 | 29



validamente deliberare con la presenza di un terzo dei Consiglieri complessivamente assegnati al Consiglio.

3. In caso di cessazione dalla carica dei rappresentanti dei Comuni e delle Province, su segnalazione del Presidente del Consorzio da effettuarsi entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza sopra accennata, il Presidente della Provincia di Brescia, provvede, ai sensi del regolamento elettorale, alla convocazione dell'assemblea per la conseguente elezione. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.
4. Analogamente in caso di cessazione dalla carica del rappresentante regionale, la Regione provvederà alla sostituzione, previa segnalazione del Presidente del Consorzio da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza.
5. Qualora l'elezione dei rappresentanti dei Comuni, delle Province e della Regione non sia stata effettuata entro il termine di scadenza dell'Amministrazione consortile precedente, oppure nelle more dell'elezione di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione può validamente esercitare le proprie funzioni nella composizione risultante dall'elezione dei rappresentanti di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).

ART. 21

INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE

1. Al Presidente e ai due componenti del Comitato Esecutivo può essere attribuita un'indennità annua di carica nei limiti stabiliti dall'art. 82 della L.R. 31/2008.
2. I componenti il Consiglio di Amministrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute degli organi, con diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.
3. Al Revisore Legale viene corrisposto un compenso annuo ridotto degli eventuali importi di cui al comma successivo.
4. Al Revisore Legale supplente viene corrisposto un compenso per ogni giornata di attività in cui opera in sostituzione del Revisore titolare.

ART. 22

VALIDITA' DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di mancato raggiungimento del quorum necessario, potrà essere indetta una seduta di 2ª convocazione, in tale caso l'adunanza sarà valida con la presenza di un terzo dei componenti complessivamente assegnati al Consiglio.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in assenza del Presidente e del Vice Presidente, è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
3. Il Comitato Esecutivo è validamente riunito con la presenza di almeno due componenti.



ART. 23

INTERVENTO ALLE SEDUTE

1. Il Direttore del Consorzio e il Segretario verbalizzante intervengono alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto.
2. Ove siano in discussione argomenti riguardanti il Direttore od il Segretario verbalizzante l'interessato dovrà astenersi dalla riunione. I funzionari stessi potranno essere invitati dal Presidente ad assentarsi quando siano in discussione questioni riguardanti i componenti degli organi del Consorzio. In caso di assenza del Segretario le funzioni saranno svolte dal Direttore; ove anche il Direttore sia assente le funzioni del Segretario saranno svolte dal più giovane dei presenti.
3. Possono essere chiamati ad intervenire dal Presidente anche dirigenti e funzionari del Consorzio o soggetti esterni al Consorzio perché forniscano chiarimenti e delucidazioni al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo su determinate problematiche.
4. Al fine di favorire una futura integrazione delle realtà irrigue operanti sul territorio, il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere la partecipazione alle sedute di un rappresentante per ciascun ente, cooptato, senza diritto di voto.

ART. 24

ASTENSIONI - CONFLITTO D'INTERESSE

1. Il componente del Consiglio di Amministrazione che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia al Consiglio ed astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione.
2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per danni oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

ART. 25

VOTAZIONI

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero la metà dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso contrario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è richiesta la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.
4. In ambedue i casi potrà essere indetta nella stessa adunanza una votazione che sarà valida, a maggioranza relativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche. In



caso di ulteriore parità di voti favorevoli e contrari nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta si intenderà respinta.

5. Gli astenuti ai sensi dell'art. 24 comma 1, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.
6. Il Comitato Esecutivo adotta le proprie determinazioni con almeno due voti favorevoli.

ART. 26

VERBALE DELLE ADUNANZE

1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale secondo le modalità e con i contenuti di seguito indicati o stabiliti da apposito regolamento consortile.
2. Il verbale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e che, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
3. Dei verbali è data lettura, salvo dispensa unanime dei presenti, nella seduta successiva dell'organo deliberante; in tale sede potranno essere corretti gli errori materiali e apportate rettifiche richieste da un componente ed approvate a maggioranza semplice. Le modifiche sono inserite nel verbale di approvazione ed annotate a margine nel verbale rettificato.
4. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
5. Singoli Consiglieri possono chiedere di riportare nel processo verbale della seduta il proprio intervento previa presentazione del relativo testo scritto da parte del Consigliere interessato.

ART. 27

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni debbono essere pubblicate all'albo on-line del Consorzio entro quindici giorni dalla data della loro adozione, per almeno otto giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni non soggette ad approvazione da parte della Regione acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione.
3. Gli allegati che formano oggetto di approvazione delle deliberazioni e parti integranti delle stesse devono essere pubblicati contestualmente alle delibere.
4. Le deliberazioni che contengono dati riservati sono pubblicate per estratto.
5. Le deliberazioni adottate d'urgenza dal Presidente sono immediatamente efficaci, ma decadono qualora non pubblicate nei termini del comma 1, oppure nel caso non vengano ratificate dal Consiglio nel corso della prima seduta.

SEZIONE V

ACCESSO, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, PUBBLICITA'

ACCESSO CIVICO, ORGANISMO DI VIGILANZA, RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

P a g . 22 | 29



ART. 28

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Apposito regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione e di differimento dei diritti di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

ART. 29

ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, PUBBLICITA', ACCESSO CIVICO

1. Il Consorzio dà attuazione ai principi ed alle norme di pubblicità, trasparenza, accesso civico, diffusione delle informazioni e prevenzione della corruzione contenuti nella legge statale.
2. I Regolamenti ed il Piano di Organizzazione Variabile delle aree e dei servizi consortili prevedono norme di tutela delle funzioni dei responsabili dell'anticorruzione e della trasparenza, in attuazione degli atti di indirizzo e delle determinazioni in materia emanati dall'ANAC.
3. Il Consorzio promuove la comunicazione quale ulteriore attività finalizzata alla diffusione delle informazioni prescritta dalla legge.

ART. 30

ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 è istituito un Organismo di vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento.
2. L'Organismo svolge altresì le funzioni che le norme di legge e l'ANAC assegnano agli Organismi indipendenti di valutazione in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.
3. L'Organismo dura in carica tre anni. I componenti possono essere prorogati una sola volta.
4. Le funzioni dell'Organismo, le modalità ed i requisiti per la nomina, nonché le incompatibilità ed i casi di decadenza sono disciplinati da apposito regolamento. In assenza si applicano i criteri indicati dal Modello Organizzativo e Controllo approvato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 nonché le determinazioni ANAC in materia di enti pubblici economici.

ART. 31

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lett. a) del Reg. Ue 2016/679, il Consorzio designa il Responsabile della protezione dei dati in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del regolamento.
2. Il Consorzio pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'Autorità di controllo. Le funzioni, la posizione e le modalità d'esercizio dei suoi compiti sono regolate dagli articoli 37, 38 e 39 del Reg. Ue 2016/679.



SEZIONE VI

UFFICI

ART. 32

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. L'organizzazione dei servizi e delle aree operative del Consorzio è definita da un Piano di Organizzazione Variabile (POV) approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Esecutivo, che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del Consorzio medesimo e le necessarie strutture, nonché le relative qualifiche.

ART. 33

FUNZIONI E RESPONSABILITA'

1. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili mentre la gestione amministrativa è attribuita al Direttore ai sensi dell'art. 83 della L.R. 31/2008, cui spetta inoltre il controllo di regolarità amministrativa degli atti del Consorzio.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.
3. Il Comitato Esecutivo verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio.

ART. 34

GESTIONE AMMINISTRATIVA - DIREZIONE

1. La gestione amministrativa è esercitata dal Direttore attraverso gli uffici.
2. Il Direttore può essere assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato per periodi non eccedenti la durata del mandato elettivo del Consiglio di Amministrazione. L'incarico è rinnovabile nei limiti della contrattazione collettiva nazionale. Sono fatti salvi i rapporti a tempo indeterminato nei casi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.
3. Spetta al Direttore la direzione delle aree operative secondo i criteri dettati dal presente Statuto, dai provvedimenti di organizzazione e dal regolamento di svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio.
4. Spetta al Direttore l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che lo Statuto non riserva al Presidente.
5. Al Direttore è attribuita l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti, e sulla base di specifici provvedimenti assunti dagli organi consortili:
 - a) la presidenza delle commissioni di concorso o di selezione per l'assunzione del personale;
 - b) la stipulazione di contratti; gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa programmati;
 - c) l'approvazione delle proposte di aggiudicazione di contratti di importo inferiore a € 40.000,00 secondo le disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché dei regolamenti consortili di attuazione;



- d) gli atti per l'amministrazione, la gestione del personale dipendente e l'assegnazione della responsabilità dei procedimenti amministrativi;
 - e) i provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni idrauliche;
 - f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
 - g) la firma e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di contribuenza consortile;
 - h) gli altri atti ad esso attribuiti dai regolamenti consortili.
6. Il Direttore gestisce le risorse umane, strumentali e finanziarie.

ART. 35

RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI

1. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilendo le modalità di esercizio delle funzioni dirigenziali, nonché la forma ed i criteri di pubblicità dei provvedimenti.
2. Le responsabilità ed i compiti, non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del Responsabile Unico del Procedimento, fanno carico al Direttore.
3. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la nomina del Responsabile Unico del Procedimento è riservata al Presidente, sentito il Comitato esecutivo, su proposta del Direttore. L'ufficio di Responsabile Unico del Procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento esercita le funzioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dei provvedimenti di attuazione.

SEZIONE VII

SEZIONI, SOGGETTI AUTONOMI

ART. 36

SEZIONI

1. Esclusivamente sotto il profilo della gestione irrigua ed ai fini del conseguimento della migliore efficienza nell'utilizzo razionale della risorsa idrica, il comprensorio consortile è suddiviso in sezioni territoriali appositamente perimetrare, le cui funzionalità operative e organizzative sono disciplinate da specifico Regolamento.
2. Ferma restando l'unicità del bilancio, alle sezioni possono essere attribuite singole sottogestioni finanziarie extracontabili in base al successivo art. 42.
3. Le sezioni svolgono funzione consultiva e propositiva al Consiglio di Amministrazione e agiscono facendo capo alle direttive della sede centrale del Consorzio.

ART. 37



ORGANI DELLE SEZIONI

1. Le sezioni operano a mezzo di una Commissione avente funzione propositiva e consultiva, composta secondo il Regolamento di cui all'art. 36.
2. I componenti partecipano alla Commissione a titolo gratuito.
3. La Commissione può presentare al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo pareri, osservazioni e proposte in merito alle azioni, attività ed interventi svolti dal Consorzio di Bonifica.

ART. 38

SOGGETTI AUTONOMI

1. In applicazione dell'art.79 della Legge Regionale n. 31 del 5 dicembre 2008, al fine di favorire una futura integrazione delle realtà irrigue operanti sul territorio e per consentire una adeguata gestione dei sottocomprensori irrigui di competenza degli esistenti organismi irrigui di tipo privato (consorzi irrigui o consorzi di miglioramento fondiario di primo grado), regolarmente costituiti e non disciolti in applicazione della legge Regionale 59/84 (Riordino dei consorzi di bonifica), si riconosce ai medesimi un'autonomia gestionale ed amministrativa, che verrà disciplinata da apposito Regolamento, subordinatamente all'obbligo di non realizzare opere incompatibili con le previsioni del piano comprensoriale di bonifica e di effettuare le opere di loro competenza individuate dal piano stesso.

SEZIONE VIII

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

ART. 39

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. È fatta salva la possibilità di protrarre la chiusura dei conti sino al 31 gennaio dell'anno successivo per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale data.

ART. 40

BILANCIO DI PREVISIONE

1. Il bilancio di previsione è approvato non oltre il termine del 15 dicembre precedente l'esercizio finanziario.
2. Detto bilancio deve rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.
3. Il bilancio di previsione, predisposto dagli uffici è proposto al Consiglio dal Comitato Esecutivo unitamente alla relazione illustrativa. Il bilancio verrà sottoposto preventivamente all'esame del Revisore Legale il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto fra l'altro della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei criteri generali vigenti per il riparto delle spese consortili.



ART. 41
CONTO CONSUNTIVO

1. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario e deve anch'esso rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.
2. Detto conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e dalla situazione patrimoniale. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.
3. La situazione amministrativa pone in evidenza:
 - a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza e in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;
 - b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
 - c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.
4. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.
5. Il conto consuntivo, predisposto dagli uffici unitamente alla relazione illustrativa del Comitato Esecutivo, è sottoposto all'esame del Revisore Legale che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente nonché l'attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri generali vigenti per il riparto delle spese consortili.

ART. 42
SOTTOGESTIONI DI BILANCIO

1. Ferma restando l'unicità del bilancio, il regolamento di contabilità può stabilire l'attivazione di sottogestioni di bilancio. Le entrate e le spese saranno attribuite alle singole sottogestioni di bilancio stabilite dal piano di riparto, mediante rilevazioni esclusivamente extra-contabili che costituiscono appositi allegati al bilancio di previsione ed al conto consuntivo, formandone parte integrante.
2. Per le Sezioni di cui all'art. 36 viene elaborato un estratto del bilancio consortile che individua i costi specifici della sezione stessa.
3. Ai fini del riparto della contribuzione, ad ogni sottogestione saranno caricate le spese effettivamente sostenute, le competenti poste attive e passive di natura patrimoniale e la quota di spese non direttamente imputabili, secondo le previsioni dell'apposito provvedimento di riparto.



SEZIONE IX
CONTRIBUENZA

ART. 43
RIPARTO DELLA SPESA

1. Le spese a carico dei consorziati ricadenti nel perimetro di contribuenza per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché quelle relative al funzionamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classificazione.
2. Durante l'esecuzione delle opere il riparto delle spese di cui al precedente comma è effettuato a mezzo di piani di classificazione provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

SEZIONE X
RISCOSSIONE TRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA

ART. 44
RISCOSSIONE

1. La riscossione dei contributi consortili sarà effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell'art. 90 della L.R. n. 31/2008, le modalità della riscossione.

ART. 45
RICORSI

1. Contro gli avvisi di accertamento o le cartelle esattoriali, qualora non precedute da avviso di accertamento, i consorziati potranno ricorrere alla competente Commissione Tributaria Provinciale.
2. Per errori materiali o per duplicazione dell'iscrizione è facoltà dei consorziati richiedere un provvedimento di rettifica in autotutela.
3. Il ricorso dovrà essere proposto al Presidente entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso o della cartella ed entro trenta giorni dall'istanza il Direttore comunicherà all'istante le determinazioni definitive del Consorzio.
4. Il ricorso non sospenderà la riscossione, tuttavia il Presidente avrà facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.
5. Nei giudizi presso le Commissioni Tributarie Provinciali e le Commissioni Tributarie Regionali il Consorzio, nei cui confronti è proposto ricorso, può stare in giudizio mediante il Direttore.
6. È comunque in facoltà del Consorzio anche in tali casi costituirsi in giudizio con un legale abilitato all'esercizio della professione.



